

# Associazione Amici dei Georgofili

## Statuto

### Art. 1

E' costituita in Firenze, senza alcuno scopo di lucro, con formale atto pubblico e con Sede legale presso l'Accademia dei Georgofili (Logge Uffizi Corti), l'**Associazione Amici dei Georgofili**.

### Art. 2

- Finalità dell'Associazione sono il collegamento, la coordinazione e l'incremento delle attività comunque volte a:
- stimolare dibattiti ed approfondimenti sui temi e problemi connessi con gli obiettivi istituzionalmente perseguiti dai Georgofili;
  - diffondere una migliore conoscenza dei problemi legati alla tutela e valorizzazione del patrimonio agro-ambientale;
  - incrementare e proteggere il patrimonio bibliografico e archivistico che documenta la storia delle attività georgofile;
  - contribuire alla formazione di una pubblica opinione sempre più consapevole dei problemi agro-ambientali;
  - stimolare i provvedimenti più opportuni in sede amministrativa e legislativa;
  - nella più generale accezione, realizzare qualsiasi iniziativa comunque giovevole al patrimonio ambientale e culturale del Paese;
  - sviluppare ogni attività utile a:
    - assecondare incontri tra Soci e personalità della Scienza, della cultura, delle imprese produttive e della politica;
    - organizzare congressi, convegni, tavole rotonde, ecc. e per la trattazione degli argomenti di più cospicua rilevanza o di più immediata attualità e diffusione dei risultati conseguiti, anche attraverso attività editoriale e pubblicistica per l'informazione e sensibilizzazione dei cittadini e, particolarmente, dei giovani;
    - offrire ogni utile collaborazione all'Accademia dei Georgofili per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

### Art. 3

Possono essere Soci sia persone fisiche, sia Enti pubblici o privati, sia Associazioni, Istituzioni anche prive di personalità giuridica.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie: a) *Ordinari*; b) *Sostenitori*; c) *Onorari*.

Sono *Soci Ordinari* le persone fisiche che corrispondono la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. L'ammissione di un nuovo Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione discrezionale, su proposta di altro Socio Ordinario o su domanda dell'aspirante. Le quote associative ed i contributi, a qualsiasi titolo versati, sono infruttiferi e si intendono a fondo perduto. Il pagamento della quota associativa ed il ritiro della tessera costituiscono atti di adesione alla Associazione e di accettazione del presente Statuto.

Sono *Soci Sostenitori* le persone fisiche, gli Enti, le Associazioni ed Istituzioni i quali sostengono in modo continuativo l'opera dell'Associazione con significative contribuzioni in denaro, comunque superiori ad un limite minimo fissato dal Consiglio Direttivo.

Sono *Soci Onorari* le persone fisiche che, per le loro qualità personali o per le cariche che ricoprono possono dare, con la loro presenza nell'Associazione, un concreto aiuto per il raggiungimento degli scopi sociali. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa. Anche l'ammissione di nuovi soci Sostenitori ed Onorari viene deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione insindacabile.

### Art. 4

La qualità di Socio Ordinario e di Socio Sostenitore si acquista con la iscrizione all'Associazione e si perde:

- a) per la morte della persona fisica o estinzione della persona giuridica Associazione o Istituzione;
- b) per i Soci Ordinari, a seguito di mancato pagamento della quota sociale annuale, quando sia rimasta infruttuosa la sollecitazione al pagamento dello stesso;
- c) per i Soci Sostenitori, quando siano venuti meno i motivi costituenti presupposto della qualifica stessa;
- d) per dimissioni volontarie;
- e) per deliberazione del Consiglio Direttivo nel caso che il Socio abbia tenuto un comportamento contrario o comunque incompatibile con lo scopo o l'immagine dell'Associazione.

### Art. 5

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori.

### Art. 6

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. L'Assemblea è Straordinaria quando l'argomento concerne modifiche al presente Statuto, Ordinaria in tutti gli altri casi.

#### Art. 7

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno entro il primo e ultimo trimestre dell'anno, per discutere e deliberare rispettivamente sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa alle attività svolte e da svolgere e sui Bilanci Preventivo e Consuntivo. Oltre alla competenza di cui sopra l'Assemblea Ordinaria provvede altresì, ogni tre anni, alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di oltre un terzo dei soci.

#### Art. 8

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata mediante avviso da inviare ai Soci almeno 10 giorni prima del giorno della riunione; nell'avviso può essere già indicato il giorno e l'ora per la seconda convocazione che può essere stabilita anche per lo stesso giorno a distanza di almeno due ore. L'avviso deve contenere l'elenco delle argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità della riunione in prima convocazione è sufficiente la presenza del 10% dei Soci in sede Ordinaria, e del 20% dei Soci in sede Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti. In seconda convocazione, tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria, sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti.

#### Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri ed in caso di assenza di tutti i Consiglieri dalla persona designata dai presenti.

#### Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, secondo quanto deliberato al riguardo dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni. Qualora un Consigliere rimanga assente senza giustificato motivo, per oltre quattro sedute consecutive, lo stesso potrà essere dal Consiglio dichiarato decaduto dalla carica. In caso di decadenza di uno o più Consiglieri fra quelli eletti dall'Assemblea il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con propria deliberazione, scegliendo nell'ordine, fra i non eletti nelle votazioni dell'ultima Assemblea; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio.

#### Art. 11

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più estesi poteri per la determinazione e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e per l'esecuzione di tutti gli atti e le iniziative che siano ritenute attinenti allo scopo della Associazione, salvo quanto attribuito dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione; può nominare nel suo seno un Comitato di Presidenza, composto da tre persone: il Presidente e due Consiglieri con i poteri che il Consiglio stesso delibererà di conferire loro. Il Presidente non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri.

#### Art. 12

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Associazione, che rappresenta nei confronti dei terzi ed in giudizio, sulla base delle deliberazioni del Consiglio.

#### Art. 13

Il Consiglio Direttivo è convocato per lettera con un preavviso di 8 giorni e le Adunanze sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nei casi di urgenza, le decisioni possono essere eventualmente assunte dal Comitato di Presidenza e sottoposte poi a ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

#### Art. 14

L'Associazione trae i suoi mezzi di funzionamento dalle quote dei Soci, dalle contribuzioni dei Soci Sostenitori, dalle elargizioni, donazioni, offerte, lasciti e da qualsiasi altra attribuzione a suo vantaggio. L'anno sociale coincide con quello solare. Al termine di ciascun anno il Consiglio Direttivo presenterà un rendiconto della gestione sociale, che sarà sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori e quindi all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

#### Art. 15

Per il raggiungimento degli scopi sociali potranno essere costituite, con deliberazione del Consiglio Direttivo, Sezioni distaccate dell'Associazione che potranno operare in base ad appositi regolamenti particolari approvati dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 16

Il Collegio dei Revisori è composto di tre Membri dei quali uno designato tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori ufficiali dei Conti con funzione di Presidente. Il Collegio rimane in carica per tutto il tempo di durata del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

#### Art. 17

Non è ammessa la distribuzione di utili, anche indiretta, fra i Soci. Tutti gli utili dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dal presente Statuto.

#### Art. 18

La durata dell'Associazione è prevista fino all'anno 2050. Il Consiglio Direttivo può proporre lo scioglimento anticipato che deve essere approvato dall'Assemblea Straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto all'Accademia dei Georgofili, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.